



## CIRCOLARE N° 42-2016 DEL 28 LUGLIO 2016

### CONFERENZA STATO REGIONI NUOVO ACCORDO PER FORMAZIONE RSPP - 2

Come ricordato nella circolare n. 37-2016 è stato approvato il nuovo **“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”**. Il testo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vi anticipiamo di seguito alcune importanti novità.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 modifica notevolmente i requisiti della formazione sia per i corsi RSPP/ASPP che per i corsi lavoratori, in termini di modalità e percorsi formativi, di esoneri e riconoscimento dei crediti, di individuazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli organismi paritetici e degli enti bilaterali. Inoltre, ristruttura e puntualizza in via definitiva che cos'è l' e-learning e come va erogata la formazione.

#### **Definizione dei corsi di formazione**

L'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. rinvia per l'individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni (in breve Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006). Tale Accordo ha introdotto un processo di formazione specialistica per RSPP e ASPP molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi. Le finalità dei diversi corsi di formazione, definite dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono riprese anche dal nuovo Accordo, ma prevedendo **un'articolazione di corsi e durate diverse, sia per i corsi abilitanti che per quelli di aggiornamento**. Cosa importante in tale contesto è che vengono rivisitati anche gli Accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l'allegato II del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 sostituisce l'allegato II degli Accordi del 21 dicembre 2011.

Si precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.

#### **Individuazione soggetti formatori**

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente Accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel Accordo del 7 luglio 2016 viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall'elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono all'archiviazione della documentazione. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate).

#### **Organizzazione, durata e contenuti dei corsi**

Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente Accordo, con esclusione del limite di partecipanti (**ora diventati 35**), anche se nell'allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l'erogazione dei corsi. Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre **viene**

**completamente rivisto il modulo B.** Per il modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, viene previsto **un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore** e moduli di specializzazione per quattro settori:

- agricoltura e pesca(12 ore)
- costruzioni, cave e miniere (16 ore)
- sanità (12 ore)
- chimico e petrolchimico (16 ore).

In sintesi:

- Modulo A: 28 ore (aula/e-learning )
- Modulo B: Modulo comune 48 ore + Moduli Specializzazione: B-SP1 Agricoltura - Pesca 12 ore; B-SP2 Costruzioni - Cave e miniere 16 ore; B-SP3 Sanità 12 ore; B-SP4 Chimico - Petrolchimico 16 ore
- Modulo C: 24 ore

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<b>RSPP con Modulo A</b>  <b>PARZIALE</b>  <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore  <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<b>RSPP con Modulo A e Modulo B3</b> o <b>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</b>  <b>PARZIALE</b>  <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore  <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

**Legenda crediti**

**TOTALE:** si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

**PARZIALE:** si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

**FREQUENZA:** si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<b>ASPP con Modulo A</b>  <b>PARZIALE</b>  <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore  <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE
		<b>ASPP con Modulo A e Modulo B3</b> o <b>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</b>  <b>PARZIALE</b>  <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore  <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE

### **Decorrenza aggiornamento e monte ore**

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. Una novità interessante infatti riguarda la decorrenza dell'aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP **dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente** hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- RSPP: 40 ore nel quinquennio (aula/e-learning)
- ASPP: 20 ore nel quinquennio

preferibilmente distribuendo nel quinquennio il monte ore previsto.

L'aggiornamento è consentito nella **modalità e-learning** e, parzialmente, mediante **partecipazione a convegni o seminari con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l'aggiornamento)** solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Inoltre viene specificato che, ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

### **Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., entrato in vigore il 15 marzo 2014.

### **Formazione dei lavoratori: Aziende inserite nel rischio basso**

Così come riportato nella tabella di cui all'allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011 relativo all'individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-learning per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II del nuovo Accordo.

### **Entrata in vigore e periodo transitorio**

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (deve ancora essere pubblicato). In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Fatto salvo tale periodo transitorio, l'entrata in vigore del nuovo Accordo abrogherà il precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Si sottolinea che alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

### **Esoneri e crediti riconosciuti: classi di laurea e percorsi formativi sovrapponibili**

Nell'allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l'esonero partecipazione dalla frequenza ai corsi dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), in particolare specificando le sigle e le denominazioni delle classi di laurea dell'area ingegneristica introdotte dai diversi Decreti di modifica degli ordinamenti didattici.

### **Formazione sovrapponibile**

L'allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili (tra RSPP e ASPP, CSP/CSE, datore di lavoro RSPP) che danno diritto a reciproco riconoscimento e credito. Ad esempio, specifica quali moduli costituisce credito e quali devono essere frequentati da un RSPP formato ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006 per conseguire il titolo per svolgere il ruolo di CSP o CSE. L'allegato V è costituito da tabelle riassuntive per tutti i corsi di formazione di base e di aggiornamento rivolti ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione. Tali tabelle sono sotto riportate.

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

CORSI DI FORMAZIONE BASE - I

SOGGETTI B1	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrochimico)	soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
RLS *	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	/ *	35*	No *	No *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio

CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

SOGGETTI B1	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C	/	medio (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	Si	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 1998 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	35	Si	No
COORDINATORE SICUREZZA	art. 58 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione o test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 61	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CORREZIONI SEMBRATI
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d. lgs. 81/2008 - accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32 d. lgs. 81/2008 - presente accordo	/	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RLS* * Fatto salvo diverse indicazioni CNL	art. 37 d. lgs. 81/2008	per numero di addetti - 2 classificazioni	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35*	/*	annuale	Si*
DIRIGENTE	art. 37 d. lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
PREPOSTO	art. 37 d. lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
LAVORATORE	art. 37 d. lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C		medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 98 allegato IX	Non previsto							
COORDINATORE SICUREZZA	d.lgs. 81/2008 art. 96 allegato XIV	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si